

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2624/95 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 1995

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione⁽³⁾, determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre completare il suddetto regolamento, per quanto concerne le condizioni di applicazione delle preparazioni enzimatiche di betaglucanasi, come previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in merito alle disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica, è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue :

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Le preparazioni enzimatiche di betaglucanasi il cui impiego è previsto per la chiarificazione dall'allegato VI, paragrafo 1, lettera j) e paragrafo 3, lettera m) del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere utilizzate solamente se conformi alle prescrizioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento. »

2) Dopo l'allegato II è aggiunto il testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 22.

*ALLEGATO**« ALLEGATO III***Prescrizioni per le Beta Glucanasi**

1. Codifica internazionale delle betaglucanasi : E.C. 3-2-1-58
 2. Beta-glucanoidrolasi (che degrada il glucano della *Botrytis cinerea*)
 3. Origine : « *Trichoderma harzianum* »
 4. Campo d'applicazione : degradazione dei betaglucani presenti nei vini, in particolare quelli provenienti dalle uve colpite da *Botrytis*
 5. Dose massima d'impiego : 3 g della preparazione enzimatica contenente 25 % di materia organica in sospensione (TOS) per ettolitro. »
-